

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001068	27/05/2022

OGGETTO: A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 del contratto di locazione temporanea di struttura ricettiva per l'accoglienza e l'isolamento di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina e dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari e soggetti senza fissa dimora.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002117 DEL 24/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 16 (sedici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 26 (ventisei) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 25/05/2022 15:31 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 25/05/2022 16:15 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/05/2022 10:52 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 26/05/2022 09:20 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 27/05/2022 11:01
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici della U.O.S. "Acquisizione Servizi" e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso

che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto

che, con D. L. n. 14 del 25.02.2022 e con D.L. n. 28 del 28.02.2022, sono state assunte Disposizioni urgenti per la crisi ucraina

che, con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022 e n. 873 del 06.03.2022, sono state assunte disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza agli ucraini, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

che, tra le misure previste nelle citate Ordinanze, vi sono anche quelle di carattere strettamente sanitario, tra le quali, la messa a disposizione di strutture alberghiere e ricettive ove allocare i cittadini Ucraini Covid positivi asintomatici e pauci – sintomatici; sono state, inoltre, previste deroghe alle procedure ordinarie di acquisizione di beni e servizi disciplinate dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale

che tale misura di carattere sanitario deve continuare ad essere garantita anche per la popolazione residente sul territorio della provincia della Asl di Bari nonché per i soggetti senza fissa dimora per i quali la Prefettura di Bari richiede la sistemazione temporanea nelle strutture dedicate per soggetti Covid positivi

Considerato

che già con Deliberazione del Direttore generale n. 578 del 01.04.2022, e per le motivazioni in essa contenute, la Asl Bari ha proceduto ad affidare il servizio di cui trattasi alla società Osiride s.r.l. proprietaria dell'Hotel Moderno sito in Bari alla Via Crisanzio n. 60, in scadenza il prossimo 31.05.2022

che permane la urgente necessità di provvedere all'acquisizione immediata e senza soluzione di continuità di una struttura ricettiva per l'accoglienza e l'isolamento dei soggetti Covid positivi asintomatici o pauci – sintomatici

che, con nota prot. n. 50623 del 13.04.2022, la Asl di Bari ha richiesto alla Confcommercio – sezione Federalberghi Bari/Bat di avviare una manifestazione di interesse tra i propri iscritti disponibili per il periodo 01.06-31.12.2022 a concedere alla Asl l'utilizzo in locazione della intera struttura alberghiera ricettiva per l'accoglienza ed isolamento di soggetti Covid positivi, alle condizioni tutte previste in apposito contratto/capitolato trasmesso in uno alla predetta nota;

che, con nota pec del giorno 11.05.2022 acclarata al prot. aziendale n. 62505 di pari data, il Presidente di Federalberghi ha comunicato tale disponibilità esclusivamente da parte dell'Hotel Moderno;

che i competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio, con nota prot. n. 65550 del 17.05.2022 hanno richiesto alla società Osiride s.r.l. una miglioria sulle condizioni economiche e tecniche di esecuzione del servizio, precisando che verrà dato affidamento per un periodo di mesi quattro, e qualora sussistano le esigenze alla base della procedura, per un periodo di ulteriori mesi tre fino alla data del 31.12.2022 in coincidenza con il termine ultimo dello stato di emergenza umanitaria dichiarato dal Governo Italiano;

Rilevato

che, con nota pec del 18.05.2022 acclarata al prot. aziendale al n. 66144 di pari data, il legale rappresentante della società Osiride ha confermato la propria disponibilità all'utilizzo della struttura nonché a praticare uno sconto rispetto alla quotazione camera/giorno – vuoto per pieno - attualmente di € 30,00 rimodulandola in € 29,00 oltre Iva;

che tale modalità di acquisizione della struttura ricettiva risulta in linea con i provvedimenti assunti da altre Regioni (vedasi, ad esempio, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 15.03.2020), nella consapevolezza che, in assenza di dati certi sull'entità dei flussi di cittadini ucraini positivi al Covid a cui garantire la dovuta quarantena, occorre prudenzialmente stipulare contratti finalizzati alla messa disposizione dell'intera struttura alberghiera, indipendentemente dal numero di camere che saranno effettivamente utilizzate

Ritenuto necessario e urgente garantire idonee misure di sorveglianza sanitaria volte a prevenire, contenere e mitigare il contagio da COVID-19, soprattutto, in considerazione del fatto che la popolazione ucraina presenta percentuali basse di profilassi vaccinale

Individuato, trattandosi di procedura afferente all'U.O.S. "Acquisizione Servizi", il Dirigente Amministrativo Dott. Vincenzo Napoliello quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dando atto che quest'ultimo sarà affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), individuato, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, che potrà avvalersi di direttori operativi nella gestione della procedura di controllo delle attività d'appalto

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di autorizzare, ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022 e n. 873 del 06.03.2022, la locazione temporanea della struttura alberghiera Hotel Moderno sito in Bari alla Via Crisanzio n.60, utile a garantire tempestivamente l'accoglienza e l'isolamento di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina , dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari nonché dei soggetti senza fissa dimora, per i quali la Prefettura di Bari richiede la sistemazione temporanea nelle strutture dedicate per soggetti Covid positivi, in favore della società Società OSIRIDE S.r.l., con sede legale in BARI alla via Ettore Carafa n.4, cod.fisc./p.Iva 02503480721, per un periodo di mesi quattro a decorrere dalla data del 01/06/2022 ed una spesa complessiva ammontante ad € 120.292,00 oltre Iva al 10%;

di prevedere sin d'ora, qualora permangono le condizioni di necessità ed urgenza alla base dell'affidamento in parola, la prosecuzione dell'affidamento alla società Osiride s.r.l. per il periodo compreso tra la data del 01.10.2022 fino al 31.12.2022, in allineamento con il termine ultimo dello stato di emergenza umanitaria dichiarato dal Governo Italiano, ed una spesa complessiva ammontante ad € 90.712,00 oltre Iva al 10%;

di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, delegando il Direttore dell'Area Gestione Patrimonio alla sottoscrizione dello stesso

di dare atto

che la spesa riveniente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 232.104,40 Iva inclusa, verrà imputata sul conto 712.100.105 Altri servizi del bilancio 2022 e, autorizzando sin d'ora l'incremento di spesa in

caso di incapienza del budget, e trattandosi di spesa sostenuta per il contenimento della diffusione del virus da Covid 19, la stessa verrà rendicontata ai sensi di quanto previsto dalla disposizione della Direzione Amministrativa pro tempore prot. n. n. 52511 del 10.03.2020

che, ai sensi di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento sarà affiancato dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nel Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, che potrà avvalersi di suoi assistenti per lo svolgimento degli adempimenti di competenza, tra cui, l'emissione degli ordini e la liquidazione delle fatture

di notificare, a cura dell'AGP, il presente provvedimento alla Società affidataria, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore AGRF, alla UOC CdG, per i consequenziali adempimenti di competenza

di notificare, altresì, per opportuna conoscenza il presente provvedimento al Dipartimento regionale di promozione della Salute e del Benessere animale.

SCHEMA DI CONTRATTO

**CONTRATTO PER LOCAZIONE TEMPORANEA DI STRUTTURA RICETTIVA PER L'ACCOGLIENZA E
L'ISOLAMENTO DEI SOGGETTI COVID POSITIVI.**

EMERGENZA UCRAINA

SCHEMA DI CONTRATTO**TRA**

La ASL della Provincia di Bari, nel seguito per brevità anche "ASL", con sede al Lungomare Starita n. 6 in persona del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, dott.ssa Pia Paciello, delegato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione n. 1064 del 18.06.2019 a firma del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Antonio Sanguedolce,

E

la Società, con sede legale in alla via,
cod.fisc./p.Iva, pec iscritta al Registro delle Imprese di Bari al R.E.A. n., in persona del legale rappresentante dott., domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022 e n. 873 del 06.03.2022, sono state assunte disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso, e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- tra le misure previste nelle citate Ordinanze, vi sono anche quelle di carattere strettamente sanitario, tra le quali la messa a disposizione di strutture alberghiere e ricettive ove allocare i cittadini Ucraini Covid positivi asintomatici e pauci – sintomatici;
- che tale misura di carattere sanitario deve essere garantita, in continuità, anche per la popolazione residente sul territorio della provincia della Asl di Bari;
- sussiste, pertanto, la urgente necessità di provvedere all'acquisizione di una struttura ricettiva per l'accoglienza e l'isolamento dei soggetti Covid positivi asintomatici o pauci – sintomatici;
- la sezione Confcommercio – FederAlberghi Bari – Bat, su impulso della Asl Bari, ha avviato manifestazione di interesse tra i propri iscritti, finalizzata ad acquisire la disponibilità all'impiego di strutture alberghiere e/o ricettive per l'accoglienza e permanenza dei soggetti Covid positivi asintomatici e pauci – sintomatici all'esito della quale ha comunicato che la sola struttura disponibile all'effettuazione del servizio richiesto è quella dell'Hotel Moderno, sto in Bari alla Via Crisanzio nn. 56/60 di proprietà della società Osiride s.r.l.:
- che l'Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente

allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dall'allegato Patto di integrità definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;

- Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

* * * *

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, richiamati nelle premesse, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti di servizi d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalle disposizioni (ove applicabili) previste dal D.P.R. 207/2010; dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici; dalle norme del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., del D. Lgs. n. 81/2008, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013, della L.R. n. 4/2010.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi proposti in sede di gara, migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Oggetto del contratto

Con il presente contratto l'Asl di Bari acquisisce la disponibilità della intera struttura alberghiera meglio individuata al successivo art. 4, che non potrà essere utilizzata per altri fini dal fornitore.

La struttura verrà destinata esclusivamente all'accoglienza per l'isolamento temporaneo dei soggetti

Covid positivi, asintomatici o pauci - sintomatici, di nazionalità ucraina, proveniente dai territori di guerra e della popolazione residente nel territorio della Provincia di Bari.

In ogni camera potrà essere alloggiato un soggetto o più soggetti facenti parte di uno stesso nucleo familiare, compresi i minori.

Articolo 4

Luogo di esecuzione dei servizi. Struttura alberghiera

Il Fornitore, per le esigenze qui rappresentate, mette a disposizione della Asl Bari l'immobile "....." sito in Bari alla via, così composto:

- Numero totale camere:
- Numero totale posti letto:
- Dimensione media delle camere: mq.
- Numero piani: p.t. +
- Classificazione stelle:

Articolo 5

Durata e Corrispettivo

L'appalto ha la durata di sette (4) mesi decorrenti dalla dalle ore 00:01 del 01.06.2022 fino alle ore 24:00 del giorno 30.09.2022, fatta salva anticipata risoluzione nel caso, non prevedibile, di mutamento dello scenario di guerra e di un auspicabile decremento della curva epidemiologica.

La validità del contratto, qualora permangono le condizioni di necessità ed urgenza alla base dell'affidamento in parola, sarà prorogata per il periodo compreso tra la data del 01.10.2022 fino al 31.12.2022, in allineamento con il termine ultimo dello stato di emergenza umanitaria dichiarato dal Governo Italiano

L'importo che verrà corrisposto per ogni singola stanza concessa in utilizzo esclusivo alla Asl di Bari è di € 29,00 oltre Iva per una spesa complessiva, per il periodo di vigenza contrattuale (01.06.-31.12.2022) di € 211.004,00 oltre Iva al 10%.

Articolo 6

Obblighi del Fornitore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il predetto corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché la manutenzione ordinaria nel limite economico di spesa massima complessiva di € 250,00/mese oltre Iva.

Resta inteso che al termine del bimestre contrattuale il Fornitore dovrà produrre copia dei documenti fiscali a certificazione delle spese sostenute nel periodo; qualora l'importo delle spese superi l'ammontare complessivo di € 250,00/mese oltre Iva, la Asl procederà al rimborso delle spese eccedenti eventualmente sostenute.

Resta a carico del Fornitore la manutenzione straordinaria, ove necessaria alla prosecuzione delle attività contrattuali.

Il Fornitore si impegna a garantire che ogni camera abbia dotazioni non inferiori alle seguenti:

- a) letto con materasso;
- b) due cuscini;
- c) luce;
- d) riscaldamento;
- e) televisore;
- f) rete Wi – Fi;
- g) energia elettrica;
- h) acqua fredda e calda;
- i) un bollitore;
- j) un asciugacapelli;
- k) un mini frigo.

È inoltre obbligo del Fornitore effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione dei condotti e dei filtri dei sistemi d'aerazione meccanica a servizio dei locali, da effettuare prima dell'ingresso in struttura dei soggetti ospiti.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La società garantisce la disponibilità di un coordinatore delle attività che verranno eseguite nella struttura (reperibilità telefonica, indirizzo mail), c.d. Responsabile di commessa, successivamente meglio identificato.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Amministrazione contraente attraverso il Direttore dell'Esecuzione (DEC);
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione contraente trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.
- e) prestare il servizio nei confronti dell'Asl di Bari, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel presente contratto.

Articolo 8

Obblighi della Asl Bari

Sono a carico della Asl Bari le seguenti prestazioni:

- Attività di assistenza sanitaria agli ospiti della struttura;
- Portierato 24/24 h
- Pulizia delle camere e degli ambienti utilizzati;
- Sanificazione delle camere e degli ambienti utilizzati;
- Fornitura e lavaggio della biancheria (lenzuola, coperte, asciugamani);
- Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- Fornitura - per ogni ospite - della dotazione di carta igienica, sapone mani, bagno schiuma, shampoo, dentifricio e spazzolino da denti;
- Smaltimento dei rifiuti e fornitura dei Rot per la raccolta e smaltimento di quelli a rischio infettivo secondo la normativa vigente.

Articolo 9

Revisione prezzi contrattuali

Il prezzo contrattualizzato si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

Il codice IPA della ASL di Bari è il seguente: UFUHO2.

I pagamenti dei servizi saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09.11.2012.

L'Appaltatore, in relazione al servizio prestato, presenterà fatture mensili posticipate a carico della Asl.

Il pagamento delle fatture, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Dec, sarà effettuato entro 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

In caso di contestazione ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Asl declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte dell'Appaltatore, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. ii., come dettagliati nel successivo art.16.

L'emissione delle forniture dovrà essere preceduta dall'invio, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di ordini informatici attraverso il sistema NSO (Nodo smistamento ordini) di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2018 e ai successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dopo aver ricevuto l'ordinativo informatico, le fatture, contenenti la c.d. tripletta di identificazione, potranno essere emesse e dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati dal Dipartimento di Prevenzione a mezzo di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., a mezzo di bonifico bancario/postale al seguente codice IBAN IT 85 I 01030 04000 000002126066

Articolo 11

Trasparenza

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la

durata del presente contatto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Direttore di esecuzione del contratto – Penali

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, in sigla Dec, è individuato nel Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari, che potrà eventualmente individuare dei propri assistenti/delegati.

Il Dec disporrà relativamente alle modalità di accesso degli utenti alla struttura, individuati nelle categorie di soggetti di cui all'art. 3 del presente contratto.

Costui potrà effettuare accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative dell'Appaltatore, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

Il Dec, o suoi assistenti, controllerà il servizio svolto in contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dal Fornitore; in esito a tale verifica sarà redatto apposito verbale.

Il Responsabile di commessa, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di apposita comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da parte del DEC.

L'Appaltatore potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le verifiche e se del caso l'Amministrazione, su indicazione del DEC e per il tramite del RUP, applicherà le penali previste dal presente contratto, di cui sarà data notifica a mezzo PEC.

Le penali che saranno comminate per le inadempienze contrattuali sono quelle stabilite dal comma 4 dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 1.000,00.

Penali attenuate:

L'importo delle penali sopra disposte può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da essa tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall'Asl di Bari l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente la Ditta da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Ferma restando la possibilità di dar luogo a risoluzione, l'importo delle penali sopra disposte può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- ✓ consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- ✓ quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;

- ✓ nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Nel caso di gravi ovvero ripetute inadempienze, la Asl Bari avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Asl potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono.

Le penalità sono comunicate all'Appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Resta inteso che la Asl risolverà il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali irrogate raggiunga il 10% dell'importo del contratto.

In caso di applicazione di penali, resta inteso che, poiché il servizio oggetto del presente capitolato è di particolare rilievo per l'Asl, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo del tutto o in parte. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, la Asl potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Azienda provvederà a recuperare l'importo sulla fattura sul successivo "step" di avanzamento in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 13

Riservatezza

1. IL Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste in contratto, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.
2. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Asl Bari, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. Il Fornitore è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Articolo 14

Risoluzione

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- c) nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale;
- d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-

nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

Inoltre, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- l'Appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di condotta previsti dal vigente "Codice di Comportamento della ASL di Bari", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 15

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. come da dichiarazione resa in data 28.03.2022.

Articolo 16

Recesso

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento e, in particolare, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di Committenza Regionale.

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 109 d.lgs 50/2016.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una necessità urgente di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione potrebbe procedere alla stipula del presente contratto in assenza delle informazioni antimafia avvalendosi dei termini di cui all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.

In caso di accertamento di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all'art. 84 comma 4, della suddetta normativa, l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della Fornitura già eseguita e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Asl di Bari.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore ha prodotto copia della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) n. stipulata con la compagnia assicurativaIn scadenza il per un massimale di € per R.C. verso terzi ed € per R.C. verso prestatori di lavoro per l'intera durata della locazione a copertura dei rischi per le responsabilità direttamente imputabili all'Appaltatore collegate allo stato dell'immobile, a beneficio della Asl di Bari. L'Appaltatore si impegna alla trasmissione delle relative quietanza di pagamento effettuate nel tempo.

Articolo 18

Subappalto

L'Appaltatore non ricorrerà al subappalto.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del d.lgs n. 50/2016
2. I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria possono essere ceduti secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa. L'Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge.

Articolo 20

Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente atto l'Appaltatore individua nel dott., il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della ASL, nonché di ciascun centro ordinante.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico, indirizzo e-mail indirizzo di posta elettronica certificata

Articolo 21

Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro di Bari.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita, 6 – Bari – pec protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it;

ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

I dati del Fornitore sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i..

I dati forniti dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Articolo 23

Codice di comportamento. Divieto di pantouflage

L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento della ASL di Bari" vigente, integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Asl Bari che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl Bari nei suoi confronti.

Articolo 24

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 25

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Il Fornitore, si impegna a consegnare l'immobile in perfetto stato di uso ed efficienza, come da verbale che dovrà essere sottoscritto tra le parti prima dell'avvio dell'attività prevista nel presente contratto.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltatore

Per l'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto, quale procuratore dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto del contratto) Articolo 5 (Durata e corrispettivo), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Revisione prezzi contrattuali), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 20 (Responsabile della Commessa), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Codice di comportamento), Articolo 25 (Clausola finale).

Per l'Appaltatore

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000105 - Altri Servizi	2022	232.104,40

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
Controllo di Gestione	

PROPOSTA N.RO 20220002117 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001068 DEL 27/05/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Napoliello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 24/05/2022 13:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 24/05/2022 14:34